

Regolamento in materia di valutazione dei ricercatori a tempo determinato per l'inquadramento nel ruolo di professore di seconda fascia (professori associati) ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 5-bis, L. 240/2010

Approvato dal Senato Accademico del 27/05/2026 e dal Consiglio di Amministrazione del 28/05/2026, emanato con Decreto Rettorale n. 142 del 29/05/2026

Università Telematica San Raffaele Roma s.r.l.

via di Val Cannuta, 247 - 00166 - Roma - www.uniroma5.it

C.F. 97471900155 - P.IVA: 06367280960 - DM 8 maggio 2006, G.U. Repubblica Italiana n° 126 del 1 giugno 2006

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Pachelbel Investments S.a.r.l.

Art. 1 – Principi generali e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è emanato dall'Università San Raffaele Roma in attuazione della legge 29 giugno 2022, n. 79, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*. Tale norma modifica l’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, introducendo, tra gli altri:
 - il comma 5 che dispone: *“Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l’Università valuta, su istanza dell’interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e)”*;
 - il comma 5-bis che dispone: *“La valutazione di cui al comma 5 prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell’ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento”*.
2. Il presente Regolamento disciplina i criteri, i requisiti e le procedure previsti per l’accesso ai bandi per chiamata di professore di seconda fascia, in applicazione delle nuove disposizioni di legge richiamate al comma 1.
3. Ai fini del presente Regolamento e ove rilevanti, si applicano le disposizioni del D.M. 4 agosto 2011, n. 344, recante *“Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato”*.
4. Ai fini del presente Regolamento si applica il D.M. n. 639 del 02/05/2024, che ha introdotto i gruppi scientifico-disciplinari in luogo dei settori concorsuali e macrosettori concorsuali, aggiornando i settori scientifico-disciplinari.

Art. 2 – Avvio delle procedure

1. Nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio e nei limiti delle risorse assunzionali di cui all’art. 2, comma 2, del presente Regolamento espressamente assegnate dal Consiglio di Amministrazione, il Dipartimento, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, può procedere alla chiamata di professori associati, tenuto conto anche delle eventuali modifiche intervenute in sede di accreditamento dei corsi di laurea.
2. Il Consiglio di Dipartimento formula una proposta motivata che tenga conto dell’effettiva disponibilità delle risorse nella programmazione strategica dell’Ateneo. La deliberazione è assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il Senato Accademico verifica la sussistenza dei seguenti requisiti:

- la coerenza della richiesta con le linee programmatiche del Piano Strategico di Dipartimento di afferenza;
- la pertinenza del Settore Scientifico Disciplinare del Ricercatore con le esigenze didattiche del Corso di Studi di afferenza.

Art. 3 – Requisiti specifici per l'ammissione alle procedure di reclutamento

1. L'ammissione alle procedure di reclutamento nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della L. 240/2010, è subordinata al possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all'art. 16 della medesima legge, a decorrere dal terzo anno dalla stipula del contratto da ricercatore, come disciplinato dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.
2. L'ammissione alle procedure di reclutamento ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis, della L. 240/2010 è subordinata al possesso congiunto dei seguenti requisiti:
 - il decorso di almeno un anno solare dalla stipula del contratto da ricercatore, ai sensi della L. 240/2010, art. 24, comma 3, come modificato dalla L. 79/2022;
 - il possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale.
3. L'ammissione è in ogni caso subordinata alla proposta motivata del Consiglio del Corso di Studio di afferenza. Il ricercatore in possesso dei requisiti presenta istanza al Consiglio di Dipartimento, che delibera nella prima riunione utile. La delibera di accoglimento è trasmessa al Senato Accademico per il prosieguo della procedura.

Art. 4 – Procedura di chiamata

1. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Università San Raffaele Roma deliberano di sottoporre a valutazione il titolare di contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, della L. 240/2010, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo.
2. Qualora più ricercatori afferenti allo stesso gruppo scientifico-disciplinare soddisfino i requisiti per la chiamata, la valutazione può essere effettuata contestualmente dalla medesima Commissione nominata ai sensi dell'art. 5.
3. I ricercatori interessati presentano la domanda per via telematica, secondo le modalità prescritte dal bando.
4. Alla domanda devono essere allegati una dettagliata relazione sulle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo di servizio, nonché gli ulteriori elementi richiesti dal bando.

Art. 5 – Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione, nominata con decreto del Rettore, è composta da tre professori, di cui almeno due di prima fascia, inquadrati nel gruppo scientifico-disciplinare indicato nel bando. La Commissione può prevedere un solo membro interno all'Ateneo.
2. Non possono far parte della Commissione coloro che siano componenti in carica delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia.
3. Ciascun commissario è tenuto ad autocertificare l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse nei confronti dei candidati.
4. La Commissione conclude i propri lavori entro due mesi dall'emanazione del decreto rettorale di nomina.

Art. 6 – Valutazione

1. La valutazione del candidato si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, secondo i criteri definiti con decreto ministeriale.
2. Formano oggetto di valutazione i seguenti criteri:

A) Attività didattica e di servizio agli studenti

- a) impegno e continuità dell'attività didattica, anche a livello internazionale, nei corsi di studio, di dottorato, nelle scuole di specializzazione, nei master e nei corsi di alta formazione;
- b) livello di servizio assicurato all'Ateneo e agli studenti, come valutato da questi ultimi anche attraverso gli strumenti predisposti dall'Ateneo;
- c) partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto e agli organi e attività dell'Ateneo a servizio degli studenti;
- d) partecipazione a reti e partenariati nazionali e internazionali, in qualità di membro di organi di governance, quale docente coinvolto in programmi di mobilità.

B) Attività di ricerca scientifica

- e) organizzazione o partecipazione come relatore a convegni scientifici in Italia e all'estero, nonché attività di divulgazione scientifica coerenti con i principi dell'open science e della citizen science;
- f) direzione o partecipazione ad attività di gruppi di ricerca con collaborazioni nazionali, europee o internazionali, anche presso infrastrutture di ricerca riconosciute;
- g) responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;
- h) partecipazione, in qualità di principal investigator o collaboratore, a progetti finanziati nell'ambito di programmi di ricerca di alta qualificazione;
- i) responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali, ammessi a finanziamento tramite bandi competitivi con revisione tra pari;

- j) direzione o partecipazione a comitati scientifici e redazionali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
- k) partecipazione al collegio dei docenti di dottorati di ricerca accreditati dal MUR;
- l) attribuzione formale di incarichi di insegnamento o fellowship presso Atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
- m) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel gruppo scientifico-disciplinare di afferenza;
- n) specifiche esperienze professionali di ricerca attinenti al gruppo scientifico-disciplinare del ricercatore.

C) Valorizzazione delle conoscenze

- o) risultati ottenuti nel campo del trasferimento tecnologico;
- p) risultati ottenuti nella produzione e gestione di beni pubblici;
- q) risultati ottenuti nel campo del public engagement;
- r) risultati ottenuti nel campo della sostenibilità ambientale, dell'inclusione sociale e del contrasto alle disuguaglianze.

D) Produzione scientifica

La Commissione valuta la consistenza e la qualità della produzione scientifica del ricercatore, la sua intensità e continuità nel tempo, fatti salvi i periodi di impedimento non volontario adeguatamente documentati, sulla base dei seguenti criteri:

- s) originalità: capacità del prodotto di introdurre nuovi approcci, metodi o interpretazioni nell'ambito della ricerca, anche in ottica interdisciplinare;
- t) metodologia: chiarezza degli obiettivi, valore scientifico, trasparenza delle procedure, riproducibilità dei risultati e accesso ai dati;
- u) impatto: capacità del prodotto di generare effetti o benefici per la comunità scientifica e/o sul contesto economico e sociale, nel breve, medio o lungo periodo;
- v) coerenza dell'attività e della produzione scientifica con il gruppo scientifico-disciplinare di afferenza, anche in relazione a tematiche multidisciplinari e interdisciplinari;
- w) valorizzazione dell'apporto individuale del ricercatore in lavori a più autori.

Il numero delle pubblicazioni che possono essere selezionate dal candidato è pari ad almeno 12. Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, la Commissione assegna al candidato l'argomento per una lezione, da tenersi anche in modalità telematica dinanzi alla Commissione stessa. L'argomento è comunicato al candidato secondo le modalità prescritte dal bando.

3. Al termine delle operazioni di valutazione, la Commissione, con deliberazione motivata assunta a maggioranza assoluta dei componenti, esprime un parere sull'idoneità del candidato.
4. Il Rettore accerta, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla consegna degli atti, la regolarità del procedimento. In presenza di vizi di forma, rinvia gli atti alla Commissione per la necessaria regolarizzazione entro il termine da lui stabilito.

5. Gli esiti della selezione sono pubblicati nella sezione apposita del sito istituzionale dell'Ateneo, a seguito dell'accertamento della regolarità degli atti.

Art. 7 – Esito del procedimento

1. Il Senato Accademico prende atto degli esiti della valutazione sulla base del Decreto di approvazione degli atti del Rettore e delibera la chiamata nel ruolo di professore associato del candidato che ha ottenuto giudizio positivo, trasmettendo la delibera al Consiglio di Amministrazione per le determinazioni di competenza.
2. In caso di esito negativo, il ricercatore potrà presentare nuova domanda di valutazione nell'anno accademico successivo.

Art. 8 – Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore dell'Università San Raffaele Roma, previa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.